



Provincia dell'Aquila

*Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo*

L'Aquila, 15 03 19 -

Protocollata ed inviata via PEC

N° 7181

Al S.U.A.P.
del Comune di
67022 CAPESTRANO (AQ)
protocollo.capestrano@legalmail.it

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Ufficio Autorizzazioni Scarichi - AUA-AQ-TE
67100 L'AQUILA
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Modifica iscrizione al Registro Provinciale RIP/55/2001 a seguito del mancato adeguamento al D.M. n. 69/2018 - Ditta DI CARLO MARIO s.r.l.

Premesso che:

- la Ditta Di Carlo Mario & C. s.n.c., con sede legale in Capestrano (AQ) Via degli Api n. 3, a seguito di comunicazione di inizio attività trasmessa in data 23.08.2000, pervenuta in data 28.08.2000, è stata iscritta al Registro Provinciale **RIP/55/2001/AQ** del **08.05.2001** per le attività di recupero, le tipologie di rifiuti ed i relativi quantitativi di cui al provvedimento prot. n. 15092 del 17.05.2001 da effettuare presso la sede operativa sita nel Comune di Capestrano (AQ), Via degli Api n. 3;
- la titolarità della suddetta iscrizione, a seguito della variazione societaria della Ditta, è stata volturata da Di Carlo Mario & C. s.n.c. a **Di Carlo Mario s.r.l.**;



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- la comunicazione di inizio attività che ha dato luogo alla suddetta iscrizione è stata rinnovata dalla Ditta con nota del 23.02.2005, pervenuta in data 24.02.2005 e con nota del 14.10.2009, pervenuta in data 16.10.2009;
- il S.U.A.P. del Comune di Capestrano, con nota prot. n. 0001087 del 29.04.2014, acquisita al protocollo generale di questa Amministrazione n. 29792 del 12.05.2014, ha trasmesso l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) trasmessa dalla Ditta Di Carlo Mario s.r.l. in data 26.03.2014 e comprensiva del rinnovo della comunicazione di inizio attività che ha dato luogo alla suddetta iscrizione al Registro Provinciale;
- il Servizio A.U.A. di questa Amministrazione, allora competente al rilascio dell'A.U.A., con nota n. 73066 del 23.12.2014 ha rimesso al S.U.A.P. del Comune di Capestrano l'Autorizzazione Unica Ambientale disponendo che la sua efficacia decorresse dalla data di notifica alla Ditta da parte dello stesso S.U.A.P.;
- il S.U.A.P. ha notificato alla Ditta la sopracitata A.U.A. in data 30.01.2015 valida fino al 30.01.2030;
- la Ditta, con nota del 08.10.2015, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 55259 del 14.10.2015, ha trasmesso la polizza assicurativa n. **2096668** stipulata in data 11.09.2015 e valida fino al **29.01.2022** prevedendo la durata di cinque anni maggiorata di due anni ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 254/2016;
- questo Settore, con nota prot. n. 63190 del 23.11.2015 ha comunicato alla Ditta di aver accettato la suddetta polizza assicurativa e contestualmente ha trasmesso una copia della stessa debitamente controfirmata per accettazione;
- l'iscrizione al Registro Provinciale RIP/55/2001/AQ del 08.05.2001, quale endoprocedimento dell'A.U.A. prevede le attività di recupero, le tipologie di rifiuti ed i relativi quantitativi riportati nella seguente tabella:

Attività di recupero	Tipologia	T/anno complessive
R 13	7.13	2.000
R13/R5	7.1	54.800
R13/R5	7.2	1.000

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

R13/R5	7.3	1.000
R13/R5	7.6	3.000
R13/R5	7.11	1.500
R13/R5	7.31-bis	5.550
TOTALE	R 13	2.000
TOTALE	R13/R5	66.850

Visto il Decreto 28 marzo 2018, n. 69, con il quale il Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha regolamentato la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso identificato dal codice CER [170302];

Considerato che l'articolo 6 del sopracitato Decreto prevede che gli impianti che effettuano attività di recupero della tipologia di rifiuti 7.6 (conglomerato bituminoso) di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. devono adeguarsi ai criteri stabiliti dalla nuova disciplina e stabilisce che, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso (31 Ottobre 2018), deve essere presentato, all'autorità competente, un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del D. Lgs. n. 152/ 2006 e s.m.i.;

Richiamata la nota prot. n. 23024 del 24.09.2018 con la quale questo Settore, dovendo procedere all'esame delle comunicazioni di adeguamento ed alla conseguenziale modifica delle iscrizioni al Registro Provinciale di cui all'art. 216, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha ritenuto opportuno comunicare alla Ditta interessata le linee di indirizzo adottate in merito all'applicazione del sopracitato D.M. n. 69/2018 e pertanto ha precisato:

- ❖ di applicare l'adeguamento previsto dal D.M. n. 69/2018 unicamente all'attività di cui al D.M. 5.2.1998 e s.m.i., allegato 1, sub allegato 1, punto 7.6.3 , lettera c): produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5.2.1998 [R5];
- ❖ che i produttori di granulato di conglomerato bituminoso (materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzati) devono attenersi alle norme sulla commercializzazione dei prodotti, ivi comprese quelle sulla marcatura CE, e devono

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

accertarsi dell'effettivo utilizzo finale dello stesso, al fine di dimostrare che sia avvenuto in conformità agli scopi indicati nell'allegato 1 parte A del D.M. 69/2018;

- ❖ che le attività di "produzione conglomerato bituminoso «vergine» a caldo e a freddo" e di "realizzazione di rilevati e sottofondi stradali" effettuate con il granulato di conglomerato bituminoso ottenuto dall'attività di recupero di cui al punto 7.6.3 c) si ritengono escluse dalla normativa relativa alla gestione dei rifiuti in quanto tale materiale ha cessato la qualifica di rifiuto;
- ❖ che nel caso in cui la Ditta interessata intendesse effettuare le attività di cui al D.M. 5.2.1998 e s.m.i., allegato 1, sub allegato 1, punto 7.6.3, lettera a) produzione conglomerato bituminoso «vergine» a caldo e a freddo [R5] e lettera b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5] con il conglomerato bituminoso [CER 170302] senza che sullo stesso fossero state effettuate le operazioni necessarie per la cessazione della sua qualifica di rifiuto, restano vigenti tutte le disposizioni in tema di gestione rifiuti;
- ❖ che questo Settore, **nel caso di mancata comunicazione di adeguamento alle disposizioni del citato D.M. 69/2018, avrebbe proceduto a cancellare** dalla relativa iscrizione al Registro Provinciale l'attività di cui al D.M. 5.2.1998 e s.m.i., allegato 1, sub allegato 1, punto 7.6.3, lettera c) in quanto tale disposizione cessa di avere efficacia a norma dell'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che ne prevedeva la vigenza fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo (specifiche Disposizioni Comunitarie o apposito Decreto Ministeriale);

Rilevato che:

- la Ditta Di Carlo Mario s.r.l., nell'ambito del rinnovo della comunicazione di inizio attività trasmessa in data 14.10.2009 ha comunicato, per ogni tipologia di rifiuto, il quantitativo totale annuo da avviare a recupero senza specificare il quantitativo per le singole attività di recupero previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per ogni tipologia quali ad esempio i quantitativi di cui al punto 7.6.3 lettere b) - c) della tipologia di rifiuti 7.6;
- la Ditta, a seguito di richiesta da parte di questo Settore in merito all'indicazione dei quantitativi relativi alle singole attività di recupero previste per ogni tipologia di rifiuto, ha specificato che *tale obbligo non sembra previsto dalla normativa* e che la *D.G.R. n. 465/08 – Allegato F, nel definire i contenuti da inserire nella relazione*

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

tecnica, chiede di specificare i quantitativi annui per le tipologie di recupero e non per le singole attività, sottolineando, comunque, che il quantitativo complessivo gestito per ogni tipologia risulta inferiore ai limiti indicati dalla normativa vigente;

- questo Settore pertanto ha proceduto alla presa d'atto del rinnovo della comunicazione di inizio attività del 14.10.2009 specificando nella stessa unicamente il quantitativo annuo totale riferito alla tipologia di rifiuto ed in particolare per la tipologia di rifiuti 7.6, per la quale la Ditta ha comunicato le attività di recupero di cui al punto 7.6.3 lettere b) e c) è stato indicato unicamente il quantitativo annuo complessivo di 3.000 tonnellate;
- tale quantitativo è stato confermato anche nel rinnovo della comunicazione di inizio attività inserita nella richiesta di A.U.A. in quanto la Ditta, nell'ambito di tale istanza, ha dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto al precedente rinnovo della comunicazione di inizio attività;

Rilevato pertanto:

- che la Ditta. è iscritta al Registro Provinciale RIP/55/2001/AQ del 08.05.2001 per l'attività di recupero di cui al punto 7.6.3 lettera b) *realizzazione di rilevati e sottofondi stradali* e per l'attività di recupero di cui al punto della 7.6.3 lettera c) *produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]*, per un **quantitativo complessivo per le due attività di 3.000 t/a**, e pertanto avrebbe dovuto comunicare l'adeguamento dell'impianto alle disposizioni previste dal D.M. n. 69/2018 entro il 31.10.2018;
- agli atti di questo Settore non risulta, a tutt'oggi, acquisita la comunicazione di adeguamento alle disposizioni del citato D.M. 69/2018 da parte della Ditta, nonostante la specifica indicazione formulata da questo Settore con la su richiamata nota prot. n. 23024 del 24.09.2018;

Ritenuto che questo Settore:

- per quanto sopra, debba procedere alla cancellazione dall'iscrizione al Registro Provinciale RIP/55/2001/AQ del 08.05.2001 dell'attività di recupero (R13-R5) di cui al punto 7.6.3 lettera c) del D.M. 5.2.1998 per la tipologia di rifiuto 7.6 in quanto la

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

Ditta non ha trasmesso la comunicazione di adeguamento alle norme previste dal D.M. n. 69/2018;

- debba mantenere nella suddetta iscrizione l'attività di recupero di cui al punto 7.6.3 lettera b) relativa alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, confermando per tale attività il quantitativo annuo di 3.000 tonnellate;

Esaminata la documentazione agli atti,

SI COMUNICA

che l'iscrizione al registro Provinciale numero **RIP/55/2001/AQ del 08.05.2001**, di titolarità della Ditta DI CARLO MARIO s.r.l., con sede legale in Capestrano (AQ), Via degli Api n. 3, quale endoprocedimento dell'A.U.A., a seguito della mancata comunicazione di adeguamento alle norme tecniche previste dal D.M. n. 69/2018 risulta essere la seguente:

A - MESSA IN RISERVA (R13), di un quantitativo totale annuo di rifiuti pari a 2.000 t/a in un impianto con capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 150 tonnellate.

Tale attività di recupero R 13 può essere effettuata per i rifiuti non pericolosi di seguito elencati di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, relativamente alla **sole tipologie indicate** con i rispettivi codici CER ed i quantitativi annui, a margine di ogni voce:

A 1) RIFIUTI CERAMICI E INERTI:

- 7.13 tipologia: sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione di edifici [101399] [170802] per un quantitativo massimo annuo di **2.000 tonnellate e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 150 tonnellate;**

B- MESSA IN RISERVA (R13) E RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE (R5) di un quantitativo totale annuo di rifiuti pari a 66.850 t/a in un impianto con capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 8.500 tonnellate.

per i rifiuti non pericolosi di seguito elencati di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle **sole tipologie**

indicare con i rispettivi codici CER ed i quantitativi annui, a margine di ogni voce:

B 1) RIFIUTI CERAMICI E INERTI:

- **7.1** tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301] per un quantitativo massimo annuo di **54.800 tonnellate e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 2.000 tonnellate;**

Attività di recupero:

7.1.3 a) produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 [R5];

7.1.3 c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998) [R5];

- **7.2** tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate [010410] [010399] [010408] [010413] per un quantitativo massimo annuo di **1.000 tonnellate e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 150 tonnellate;**

Attività di recupero:

7.2.3 d) ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura, eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5];

7.2.3 f) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998) [R5];

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- **7.3** tipologia: sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti [101201] [101206] [101208] per un quantitativo massimo annuo di **1.000 tonnellate** e **una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 150 tonnellate**;

Attività di recupero:

- 7.3.3 b)** frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5];

- **7.6** tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302] [200301] per un quantitativo massimo annuo di **3.000 tonnellate** e **una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 500 tonnellate**;

Attività di recupero:

- 7.6.3 b)** realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5] per un quantitativo di **3.000 t/a**;

- **7.11** tipologia: pietrisco tolto d'opera [170508] per un quantitativo massimo annuo di **1.500 tonnellate** e **una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 150 tonnellate**;

Attività di recupero:

- 7.11.3 c)** frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5];

- 7.11.3 d)** formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998) [R5];

- **7.31-bis** tipologia: terre e rocce di scavo [170504] per un quantitativo massimo annuo di **5.550 tonnellate** e **una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 5.550 tonnellate**;

Attività di recupero:

- 7.31-bis.3 c)** formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998) [R5].

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

Tali attività di recupero (R13/R5) verranno effettuate presso la sede operativa della Ditta, nel Comune di Capestrano (AQ), Via degli Api n. 3, identificata catastalmente al Foglio n. 8 p.lle n. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 57, 98, 101, 164, 165, 166, 167, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 465, 709, 878, 895 nel rispetto delle norme vigenti in materia di recupero e smaltimento rifiuti.

Si rammenta che:

- ❖ la Ditta deve effettuare, entro il 30 aprile di ogni anno, il versamento dei diritti di iscrizione di cui al D.M. 21 luglio 1998, n. 350 per la classe 2 (superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t/a) pari a **€ 490,63** sul conto corrente postale n. 13774674 intestato a: Amministrazione Provinciale dell'Aquila – Servizio Tesoreria – Ufficio Tutela dell'Ambiente, indicando nella causale anche il seguente codice: **RIF**. Si precisa che in caso di mancato pagamento **l'iscrizione è sospesa** a norma di quanto disposto dallo stesso D.M. 350/98;
- ❖ la Ditta deve trasmettere, a cadenza semestrale (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno) copia dei risultati analitici dei test di cessione, conformi a quanto previsto dall'Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, modificato ed integrato dal D.M. n. 186/2006, nonché le certificazioni delle caratteristiche del materiale ottenuto, in conformità all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 Luglio 2005, n. UL/2005/5205 di tutti i rifiuti trattati;
- ❖ tutti gli aggregati riciclati commercializzati ed impiegati come “prodotti da costruzione”, anche per uso non strutturale, devono risultare marcati CE come previsto dal Regolamento Comunitario n. 305/2011 sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione e confermato dal parere n. 40/2017 espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici relativamente agli aggregati riciclati prodotti da impianti di recupero inerti;
- ❖ qualora gli aggregati riciclati prodotti dall'attività di recupero vengano destinati ad attività di recupero ambientale la Ditta deve inviare anche la certificazione attestante il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in conformità alla destinazione urbanistica del sito oggetto del recupero ambientale.

L'iscrizione di cui sopra è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, manifestazioni di volontà e di giudizio comunque denominati da parte di altri Enti o quant'altro necessario, previsti dalla Legge per il caso di specie.

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

SI CHIEDE


infine, al S.U.A.P. in indirizzo di voler trasmettere, a questa Amministrazione e ai soggetti di seguito elencati, il provvedimento di variazione dell'A.U.A. relativamente alla cancellazione dall'iscrizione al Registro Provinciale di titolarità della Ditta Di Carlo Mario s.r.l. dell'attività di recupero rifiuti di cui al punto 7.6.3 lettera c) per la mancata comunicazione da parte della Ditta dell'adeguamento alle nuove norme tecniche previste dal D.M. n. 69/2018:

- Regione Abruzzo Servizio Gestione Rifiuti (dpc026@pec.regione.abruzzo.it);
- Sindaco del Comune di Capestrano (AQ) (protocollo.capestrano@legalmail.it);
- A.R.T.A. Abruzzo – Distretto Provinciale dell'Aquila dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Distinti saluti

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Maria Stagnini



IL DIRIGENTE

Ing. Nicolino D'Amico



/ cb